

## F.A.Q.

### 1) Domanda:

*Si chiede se è possibile partecipare con una RTI costituita da un libero professionista e da una società di capitali di cui il libero professionista è socio al 50%. In alternativa si richiede, essendo il libero professionista socio di controllo, se può trasferire alla società i requisiti previsti”.*

### Risposta:

Gli operatori economici che possono partecipare alla presente procedura di gara in forma singola o associata, sono quelli individuati dall'art. 45 del [Codice dei contratti pubblici \(Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50\)](#), non trattandosi di un servizio rientrante nella fattispecie di cui all'art. 46 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria).

Pertanto, il RTI dovrà essere composto dai soggetti rientranti nelle tipologie di cui all'art. 45 commi 1 e 2.

La disciplina di dettaglio riguardante la costituzione, il possesso dei requisiti, la responsabilità e i limiti dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari e stabili di operatori economici è contenuta nei successivi artt. 47 e 48 del medesimo decreto legislativo, cui si rinvia. Si rinvia in particolare all'art. 48 comma 7 circa il divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Per quanto riguarda l'ipotesi del trasferimento dei requisiti alla società, si rinvia altresì all'istituto giuridico dell'Avvalimento disciplinato dall'art. 89 comma 1, del [Codice dei contratti pubblici \(Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50\)](#), in cui, tra l'altro, si stabilisce che l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

*2) Domanda: I curricula vitae delle risorse professionali che saranno incaricate di svolgere il servizio dovranno essere presentati in sede di offerta tecnica (e non di manifestazione di interesse)? Per cui: per aderire alla manifestazione di interesse è sufficiente allegare al “modello 1” il curriculum del soggetto richiedente con evidenziate le esperienze attinenti?*

### Risposta:

Come riportato nell'Avviso:

"i requisiti di cui alle lettere f) e g) dovranno essere adeguatamente documentati e riferirsi alla/e persona/e che sarà/anno incaricata/e di svolgere il servizio e dovranno essere evincibili dal Curriculum vitae relativo a ciascuna risorsa professionale, predisposto in formato europeo e allegato in sede di offerta tecnica", pertanto, dovranno essere presentati in sede di offerta tecnica.

Per aderire alla manifestazione di interesse è sufficiente allegare al “modello 1” il curriculum del soggetto richiedente con evidenziate le esperienze richieste alle lettere f) e g) di cui al punto 2 dell'Avviso pubblico.